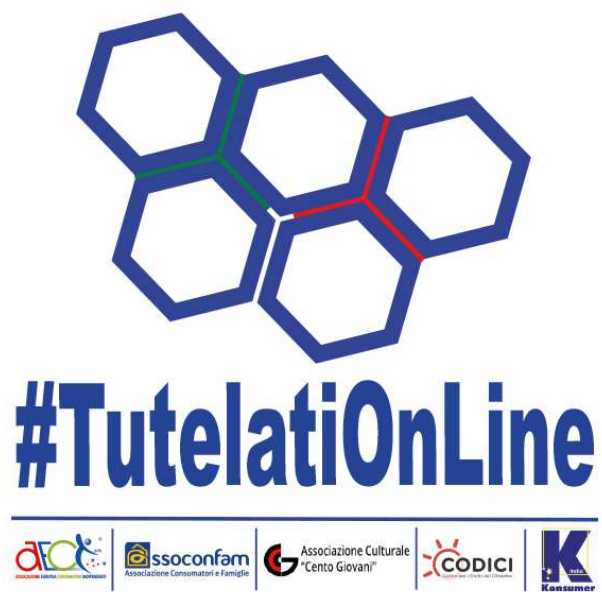




IL PIGNORAMENTO MOBILIARE DIRETTO: LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE

Pagina 1	Il pignoramento diretto e presso terzi
Pagina 2	L'avviso di intimazione
Pagina 3	Il pignoramento mobiliare
Pagina 4	Assenza di opposizioni e la vendita dei beni pignorati

Il pignoramento, diretto o presso terzi, oltre ad essere uno strumento di pressione nei confronti dei contribuenti, è la procedura esecutiva principale esperibile da Agenzia Entrate Riscossione, che in tal modo può procedere, attraverso l'espropriazione forzata, al recupero coattivo del credito vantato.

Il pignoramento rispetto ai soggetti nei confronti dei quali può essere indirizzato, è suddiviso in:

- Diretto: riferito a somme, beni mobili o immobili in possesso/disponibilità del debitore;
- Presso terzi: riferito a somme, beni mobili o immobili in possesso/disponibilità di un soggetto terzo, appunto, su cui il debitore vanta un diritto.

Come elementi su cui il pignoramento può essere esercitato, invece, si possono distinguere somme, beni mobili e beni immobili.

Il procedimento con cui Agenzia Entrate Riscossione può arrivare all'espropriazione dei beni assoggettati al pignoramento, prevede una serie di passaggi formali molto specifici, il cui rispetto è fondamentale per garantire la legittimità dell'azione dell'ente della riscossione.

Dopo aver ovviamente notificato in modo corretto la cartella esattoriale e dopo scaduto il termine di 60 gg per il pagamento della somma intimata, il debito relativo si consolida in capo al contribuente e può iniziare da parte di Agenzia Entrate Riscossione, l'iter per il recupero coattivo.

A questo punto occorre distinguere due ulteriori ipotesi, a seconda dell'entità del credito iscritto a ruolo:

- per i debiti fino a mille euro, l'ente riscossore deve previamente inviare al contribuente (mediante posta ordinaria, non necessariamente raccomandata) la cosiddetta comunicazione del debito, ovvero un dettaglio della/e cartella/e da saldare e dell'importo complessivo dovuto. Solo 120 giorni dopo l'invio (non la ricezione, non trattandosi di una raccomandata) di tale comunicazione, Agenzia Entrate Riscossione potrà procedere con l'azione esecutiva;
- per i debiti superiori a mille euro, dopo la cartella, l'ente riscossore può agire in via esecutiva.

Prima dell'inizio dell'esecuzione, occorre effettuare un'altra distinzione, a seconda che l'espropriazione inizi subito, ovvero dalla notifica della cartella (o dall'invio dell'avviso della comunicazione del debito) passi almeno un anno senza l'inizio dell'azione esecutiva:

- nel primo caso può essere notificato direttamente il pignoramento;
- nel secondo caso, invece, il pignoramento deve essere preceduto dalla notifica (a mezzo raccomandata o PEC) al debitore del cosiddetto "avviso di intimazione".

L'avviso di intimazione è un atto formale in cui è riportato l'importo totale del credito per il quale l'ente della riscossione intende agire, l'elenco delle cartelle (con dati sulla notifica e sui crediti in esse contenuti), nonché l'intimazione al debitore che ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto (ovvero di chiederne la rateizzazione e/o sospensione), pena l'inizio dell'azione coattiva di recupero del credito.

La disciplina del pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione è contenuta nel D.P.R. 602/73 ed in particolare all'articolo 49, rubricato appunto "espropriazione forzata" che al comma primo stabilisce che *"Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"*. Ed aggiunge, al comma secondo che *"Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo"*.

Per il pignoramento presso il debitore, il procedimento seguito è sostanzialmente lo stesso di quello previsto per l'esecuzione da parte di soggetti privati, con alcuni correttivi, ma ci sono una serie di distinzioni da fare relativamente ai limiti di importo e di beni assoggettabili al pignoramento.

Per il pignoramento mobiliare nei confronti del debitore, effettuata la notifica dell'atto di pignoramento (secondo le stesse regole previste dal c.p.c.), l'ufficiale giudiziario procede alla scelta dei beni da pignorare, privilegiando quelli per i quali ritiene più facile e lucrativa la vendita, in particolar modo il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito. L'art. 63 prevede che i pignoramenti mobiliari non possono avere luogo, ma anzi l'ufficiale della riscossione deve astenersi, quando "è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo".

Ai sensi dell'art. 64, il debitore è nominato custode dei beni della procedura di pignoramento mobiliare. Assumendo la qualità di custode di tali beni, il debitore non può utilizzare le cose pignorate, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione (ex art. 521 cod. proc. civ.), e deve renderne conto a norma dell'art. 593 c.p.c. Ai sensi dell'art. 2913 c.c., infatti, il debitore esecutato è privato della piena disponibilità dei beni pignorati nella procedura di pignoramento mobiliare, al fine di tutelare gli interessi del creditore.

Dette operazioni sono registrate nel verbale del pignoramento mobiliare, che è notificato al debitore, e successivamente consegnato al concessionario della riscossione, assieme al titolo esecutivo ed al precetto. Entro quindici giorni dal pignoramento, Agenzia Entrate Riscossione deve procedere, a pena di inefficacia, ad iscrivere a ruolo la procedura, depositando titolo esecutivo, precetto, verbale e nota di iscrizione a ruolo.

Una serie di beni sono poi esclusi dall'ambito del pignoramento ed in particolare: gli oggetti sacri destinati all'esercizio della fede religiosa, l'anello nuziale, i vestiti e la biancheria, letti, sedie, tavoli, posate e utensili da cucina, frigorifero, lavatrice, combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese, libri, computer e oggetti indispensabili all'attività di istruzione o lavoro del nucleo familiare. A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 221/2015 sono poi assolutamente impignorabili anche gli animali domestici detenuti dal debitore per scopo di mera compagnia o affezione.

Accanto al summenzionato elenco che ha ad oggetto i beni mobili garantiti da impignorabilità assoluta, sono previsti ulteriore gruppi di beni ai quali è riservata una impignorabilità relativa:

- gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo che sono espropriabili solo in assenza di altri beni mobili da aggredire;
- i frutti raccolti o separati dal suolo, espropriabili solo nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione;
- gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere nei limiti del valore di un quinto "quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito" (art. 62 d.p.r. 602/1973).

Nel caso in cui vengano pignorati i beni sopra elencati, la procedura sul pignoramento mobiliare consente al debitore esecutato di presentare opposizione al pignoramento mobiliare.

Una volta effettuato il pignoramento dei beni mobili ed in assenza di opposizioni allo stesso, il procedimento continua con la vendita dei beni pignorati: al riguardo va ricordato che, a differenza dei creditori "privati" Agenzia Entrate Riscossione non può richiedere l'assegnazione dei mobili pignorati, né acquistarli direttamente o per interposta persona, ma deve procedere alla vendita diretta degli stessi "a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria". La legge prevede che il contribuente, con il consenso dell'ente riscossore, possa vendere personalmente i beni mobili pignorati entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto. Il primo incanto deve essere effettuato non prima di 10 giorni (art. 66) e non oltre 200 giorni (art. 53), a pena di inefficacia dei pignoramenti mobiliari. Se decorsi 200 giorni dall'inizio dell'esecuzione non è ancora avvenuto il primo incanto, il pignoramento perde efficacia e il debitore ha diritto o chiedere e ottenere la cancellazione di eventuali iscrizioni nei pubblici registri.

Laddove l'importo ricavato dalla vendita del bene sia superiore alla cifra del pignoramento, Agenzia Entrate Riscossione deve liquidare al debitore la differenza, entro 10 giorni lavorativi successivi all'incasso (art. 56). A tal fine, il prezzo base di vendita è determinato dal listino di borsa o di mercato (art. 68). I beni rimasti invenduti (dopo tre incanti) sono restituiti al debitore.